

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / 45001:2023 / SA8000:2014 / UNI PdR 125:2022 // UNI ISO 37001:2016
 ISO IEC 27001:2022 – 27701 – 27017 – 27018 / ISO 22301:2019
 Qualità / Ambiente / Salute e Sicurezza / Responsabilità Sociale / Parità di Genere / Prevenzione della Corruzione
 Sicurezza delle informazioni e Protezione dei Dati / Continuità Operativa

Rev.	Data	Oggetto	Responsabilità di emissione
0	04/02/2020	Prima emissione	Elaborato e verificato da RSGI
1	03/02/2026	Aggiornamento interno	
2			
3			Approvato da AU
4			

1. **SCOPO**
2. **CAMPO DI APPLICAZIONE**
3. **RESPONSABILITÀ**
4. **RIFERIMENTI NORMATIVI**
5. **MODALITÀ ESECUTIVE**
 - 5.1. **Generalità**
 - 5.2. **Bambini**
 - 5.3. **Giovani lavoratori**
 - 5.4. **Sensibilizzare i fornitori**

Rev.	§ modificati	Descrizione della Modifica
1	Intestazione	Aggiornamento Logo aziendale
0	Tutti	Prima stesura e distribuzione della procedura

Rev.	Emissione	Titolo	CODICE	Pagina
1	03/02/2026	LAVORO INFANTILE E MINORILE	PRO20	1 di 3

SCOPO

Descrive le modalità per la gestione del lavoro infantile, per la formazione dei bambini/giovani lavoratori, per la loro integrazione e per la loro protezione.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica a tutti i processi descritti dal Sistema Gestione Integrato, internamente all'azienda e presso propri fornitori e sub appaltatori.

2. RESPONSABILITÀ

La responsabilità è del Rappresentante del Management coadiuvato dal Rappresentante dei lavoratori.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- SA8000:2014
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Lavoro infantile
- SA8000:2014 Performance Indicator Annex

1. MODALITÀ ESECUTIVE

1.1. Generalità

In linea con i principi ed i valori espressi nella Politica Integrata e nel rispetto delle leggi vigenti, Nivi Spa si astiene dall'utilizzare o dal favorire l'impiego di lavoro infantile o comunque di giovani in età di obbligo scolastico. Ad oggi non risultano infatti impiegati in azienda minori di 18 anni.

In Italia il tema dell'età minima di avviamento al lavoro è regolato dal decreto legislativo 345/99 (così come modificato e integrato dal D.Lgs 262/00) di attuazione della direttiva comunitaria 94/33/CE.

È vietato il lavoro ai bambini, cioè ai minori di 16 anni.

Sono previste deroghe solo su autorizzazione governativa e assenso dei genitori e per lavori particolari: attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie, ecc.

Inoltre per i minori di 18 anni, vige il divieto di lavoro pericoloso: s'intendono le lavorazioni con esposizione ad agenti fisici, biologici, e chimici e per particolari processi, riportati in allegato alla direttiva.

Sono poi previste disposizioni particolari per i minori e relative al lavoro notturno, al riposo settimanale, alla sicurezza sul lavoro e alle visite mediche obbligatorie.

Nivi S.p.A. esclude l'assunzione di bambini e comunque tende ad escludere l'impiego di giovani lavoratori.

È compito del Responsabile delle Risorse Umane, al momento dell'assunzione di un nuovo dipendente, accertarsi dell'età del richiedente, mediante un'attenta analisi dei dati dello stesso, chiedendo e controllando scrupolosamente un documento di identità (Carta di identità, passaporto, ecc.).

1.2. Bambini

Nel caso in cui sia un bambino a richiedere lavoro o comunque venga individuato l'impiego di un bambino, l'Organizzazione, nella persona del Rappresentante del Management, con la collaborazione del Rappresentante dei lavoratori, mette in atto una serie di azioni per il recupero dei bambini che eventualmente si dovessero trovare a lavorare.

Il programma consiste nelle seguenti azioni:

- Raccogliere informazioni sulle motivazioni che spingono il minore a cercare un lavoro (povertà, mancanza di mezzi di sostentamento della famiglia, ecc.) e sulla composizione familiare per verificare se è possibile offrire un lavoro ad un altro membro della famiglia.
- Garantire l'istruzione e una forma di sostentamento finanziario o di altro tipo al minore.

Le azioni da intraprendere saranno nell'ordine:

- Collaborare con le amministrazioni e gli enti locali per individuare soluzioni alla situazione di disagio del bambino.
- Collaborare con le organizzazioni sul territorio per risolvere eventuali situazioni di mancanza di sostentamento del bambino.

Rev.	Emissione	Titolo	CODICE	Pagina
1	03/02/2026	LAVORO INFANTILE E MINORILE	PRO20	2 di 3

- Ricercare mediante le associazioni di categoria, le conoscenze personali, i clienti ed i fornitori una soluzione lavorativa per i parenti del bambino che permetta un “licenziamento” del bambino e che con il loro impiego possano sostenere l’eventuale fabbisogno economico.
- Assicurare COMUNQUE l’istruzione al bambino tramite pagamento delle tasse scolastiche, dei libri di testo e dei costi di trasporto per raggiungere la scuola.

1.3. Giovani lavoratori

Per i giovani lavoratori che l’azienda decidesse di impiegare, il Rappresentante del Management, con la collaborazione del Rappresentante dei lavoratori, provvederà a:

- Stimolare la continuazione o la ripresa degli studi, nel caso in cui questi fossero stati interrotti, al fine di garantire il completamento della formazione scolastica.
- Garantire un tipo di contratto di lavoro adeguato al suo stato di giovane lavoratore.
- Definire le mansioni del giovane lavoratore all’interno dell’organizzazione in modo da assicurarsi che:
 - se studente, poiché soggetto a leggi sull’educazione obbligatoria, il lavoro non venga svolto durante le ore scolastiche, la somma delle ore di scuola, lavoro e trasporto non ecceda le 10 ore al giorno e in nessun caso lavori più di 8 ore al giorno né lavori durante l’orario notturno;
 - che il giovane lavoratore non sia comunque esposto a situazioni rischiose o nocive per la salute fisica e mentale e per il suo sviluppo;
 - prevedere un apposito percorso di formazione professionale che riesca a valorizzare le competenze del giovane lavoratore, arricchendone le conoscenze e le abilità per un migliore futuro inserimento nel mondo del lavoro; caratteristica dell’intervento sarà, quindi, non limitarsi ad offrire soltanto abilità tecniche, ma soprattutto permettere al giovane lavoratore di comprenderne e interiorizzarne il significato, sì da orientarsi in modo durevole all’inserimento nel mondo del lavoro e, conseguentemente, in un nuovo universo sociale.

1.4. Sensibilizzare i fornitori

Nivi S.p.A. si accerta, prima di instaurare qualsiasi nuovo rapporto di fornitura, che i propri fornitori non facciano uso di lavoro infantile e si impegnino, in forma scritta, al rispetto di tale principio attraverso la sottoscrizione di un Codice di responsabilità sociale e alla compilazione di un questionario mirato.

Il rispetto di tale requisito è ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale duraturo.

Nel caso di riscontro certo dell’utilizzo di un bambino da parte dei fornitori o subfornitori, la Società, con il supporto degli Enti con i quali ha rapporti sul tema della Responsabilità Sociale (Ente di Certificazione, ONG, Istituzioni pubbliche/private) attuerà azioni di informazione e sensibilizzazione del fornitore o subfornitore relativamente alla legislazione italiana, continuando a monitorare il loro comportamento e attendendone la regolarizzazione.

Nivi S.p.a. si impegna, con il supporto degli Enti con i quali ha rapporti sul tema della Responsabilità Sociale (Ente di Certificazione, ONG, Istituzioni pubbliche/private), a garantire la futura protezione del bambino seguendo il successivo percorso lavorativo/scolastico.

In riferimento ai giovani lavoratori invece la Società cercherà di sensibilizzare il fornitore che li utilizza affinché:

- Fornisca un lavoro leggero e sicuro al minore.
- Consenta l’attuazione/completamento del percorso di istruzione laddove necessario.
- Supporti il minore e la famiglia per il proprio sostentamento.

Le situazioni di utilizzo di minori riscontrate saranno trattate e gestite come gravi NC che incideranno sullo stato di qualifica del fornitore.

Laddove il peso di Nivi S.p.A. nei confronti del fornitore non lasciasse prevedere il successo di una iniziativa di questo tipo, si provvederà a promuovere la ricerca di un canale più appropriato per il coinvolgimento del fornitore (ad esempio, attraverso la sensibilizzazione ad opera di ONG).

Rev.	Emissione	Titolo	CODICE	Pagina
1	03/02/2026	LAVORO INFANTILE E MINORILE	PRO20	3 di 3